

COMUNE DI VOLTERRA

(Provincia di Pisa)

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

- Vista la legge n. 53 del 21.3.1990 (art. 1, comma 7° ed art. 18) riguardante l'istituzione dell'albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale;
- Visti, altresì, il 1° comma dell'art. 35 del DPR 30.3.1957, n. 361 e 2° comma dell'art. 20 del DPR 16.5.1960, n. 570;
- Considerato che possono svolgere le funzioni di Presidente di Seggio Elettorale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali purché in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T:U: delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 (1);

INVITA

tutti gli elettori disposti a essere inseriti nell'Albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di Seggio elettorale di cui all'art. 1 della Legge n. 53 del 21.3.1990 a presentare apposita domanda, entro il termine perentorio del **31 ottobre 2011**.

I moduli per le domande sono disponibili presso l'ufficio elettorale oppure possono essere scaricati dal sito web del comune (<http://www.comune.volterra.pi.it>).

La domanda medesima, deve essere presentata con l'esatta indicazione di:

- a) Cognome e nome;
- b) Data e luogo di nascita (è necessario non aver superato il 70° anno di età);
- c) Professione;
- d) Titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado).

Volterra , 1 ottobre 2011

IL SINDACO

Marco Buselli

(1) – Art. 38 D.P.R. n. 361 del 30 Marzo 1957:

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) omissi; b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; c) gli appartenenti a forze armate in servizio; d) i Medici provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i Medici condotti; e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

- il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 570 del 16 Maggio 1960, prevede gli stessi casi di incompatibilità